

Editoriale

Piccole imprese, piccoli bilanci, piccoli ricercatori...

Alberto Quagli

In data 14 marzo 2012 il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 6/2012 che modifica la IV Direttiva (78/660, del 25 luglio 1978 e successive modifiche) sui conti annuali, creando la nuova categoria delle “microentità”, con l’obiettivo di snellire gli obblighi contabili in tema di bilancio e fornire così un contributo alla competitività delle PMI. Il gran numero di microimprese esistenti in Europa e l’analisi dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese europee nel processo di redazione e pubblicazione del bilancio e dei conseguenti risparmi che si avrebbero in caso di semplificazione, hanno infatti indotto l’Unione Europea a creare questa nuova categoria di imprese. Per le microentità gli Stati membri dell’Unione possono ora varare un pacchetto di importanti facilitazioni in materia di bilancio.

Tecnicamente le microentità sono una sottoclasse della più ampia categoria delle microimprese, come individuate nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che definisce anche le piccole e le medie imprese (GUCE 124 del 20.05.2003). La microentità è infatti definita come quell’impresa che non supera i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;
- b) importo netto del volume di affari: 700.000 EUR;
- c) numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10.

La modifica della IV Direttiva si sostanzia nella introduzione di un nuovo articolo (art. 1 bis) con il quale si concede agli Stati membri la possibilità di esonerare le microentità – purché non siano società quotate, società d’investimento o società di partecipazione finanziaria – che per l’esercizio corrente e quello precedente non superano due dei tre suddetti limiti quantitativi da alcuni obblighi, tra i quali spicca la possibilità di:

- redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli

- 9 o 10, se applicabili, ossia le cosiddette macrocategorie come Immobilizzazioni, Attivo Circolante, Debiti, Patrimonio netto, ecc.;
- eliminare i ratei e i risconti, non solo come rappresentazione ma anche come determinazione;
 - redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti otto voci: fatturato, altri proventi, spese per materie prime e sussidiarie, spese per il personale, rettifiche di valore, altri oneri, imposte, risultato dell'esercizio;
 - non redigere la nota integrativa e non redigere la relazione sulla gestione;
 - non pubblicare il bilancio, eccezion fatta per il deposito dello stato patrimoniale al registro delle imprese.

Anche applicando tutte le suddette semplificazioni, la Direttiva sulle microentità ritiene soddisfatto il principio del quadro fedele e quindi rende inapplicabile alle microentità l'art. 2, par. 4 e 5, della IV Direttiva¹ dove si stabilisce sia l'obbligo di fornire informazioni complementari a quelle obbligatoriamente previste se il principio del quadro fedele non si ritiene soddisfatto, sia la possibilità di derogare alle regole specifiche sempre con lo scopo di raggiungere il quadro fedele.

Le semplificazioni possibili, che possono essere applicate per esteso o solo in parte, sono significative e prevalentemente riguardano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico formato da otto voci ciascuno) e i documenti "discorsivi": niente nota integrativa, niente relazione sulla gestione. Per i criteri di valutazione non vi sono significative novità, se non la possibilità di calcolare ratei e risconti e di imporre (o vietare) il criterio del fair value per le attività finanziarie.

Soprattutto emerge la possibilità per gli Stati membri di non rendere pubblico il bilancio, se non per lo schema "scheletrico" dello stato patrimoniale.

Per il nostro Paese la riduzione delle sopra descritte soglie dimensionali determina una platea di imprese potenzialmente interessata molto ampia: in Italia si stima che siano almeno il 75% delle imprese esistenti.

In aggiunta alla direttiva sulle microentità è necessario segnalare che è in corso il processo volto alla la modifica della IV Direttiva, ancora da terminare alla data in cui scriviamo. Si segnala però che la bozza esistente prevede sen-

1. Art. 2, IV Direttiva UE:

4. *Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.*

5. *Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.*

sibili semplificazioni per le *small enterprises*, la categoria appena sopra le microentità (definite come limiti da 5 milioni di totale attivo, 10 milioni di euro di fatturato e 50 dipendenti). Per esse gli Stati membri potranno applicare una nota integrativa molto ridotta, non vi sarà obbligo di revisione, gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale saranno più condensati.

Tali modifiche suscitano due punti di riflessione: quali cambiamenti tra i suddetti possibili saranno opportuni per il nostro Paese e quale impatto potrà avere sul piano della ricerca in ambito economico-aziendale.

Circa il nostro Paese si sono già levate voci di protesta da parte dei massimi organismi della professione contabile (CNDCEC e OIC, nei loro commenti inviati alla Commissione Europea). In sostanza i due organismi sollevano critiche in merito a:

- 1) l'esigenza di garantire l'accountability per le società di capitali, ritenendo che "il beneficio della responsabilità limitata, concesso all'imprenditore che opera in forma di società di capitali e che trasferisce così sulla società nel suo complesso i costi dell'insuccesso e dell'insolvenza deve trovare un contemperamento, una contropartita, nel dovere di accountability, ossia nel dovere di rendere conto del suo operato, mediante pubblicazione di conti annuali redatti con qualità e trasparenza e sottoposti a revisione da parte di soggetti qualificati e indipendenti";
- 2) la questione del rapporto tra costi e benefici derivanti dalle suddette semplificazioni. Mentre i risparmi di costo sono ritenuti essere ridotti ("nella gran parte dei casi sarebbe comunque necessario tenere una contabilità interna o presso terzi, che sia valida ai fini fiscali per la determinazione del reddito o per la semplice presentazione di un prospetto contabile ad una banca"), essi ritengono che "la proposta della Commissione Europea di esentare le piccole imprese dalla pubblicazione dei bilanci non tiene in debita considerazione la finalità del bilancio di soddisfare i fabbisogni informativi dei destinatari, gli stakeholders, delle informazioni in esso contenute, che, seppur inferiori a quelle delle grandi società, necessitano spesso di tali informazioni per prendere le proprie decisioni economiche. Tale esenzione porterebbe, da un lato, al trasferimento del costo dall'impresa ad altri soggetti che potrebbero affidare al bilancio le loro decisioni, e, dall'altro, limiterebbe l'analisi dello sviluppo e delle criticità legate alla realtà delle piccole entità;
- 3) il rapporto tra obblighi "contabili" esterni e crescita manageriale delle imprese. Il CNDCEC infatti afferma che: "non si ritiene che semplificare sia sempre positivo e possa giovare al sistema economico. Per esempio, semplificare troppo gli adempimenti amministrativi contabili può portare ad un deficit informativo interno all'azienda, in quanto si è portati a sostenere costi amministrativi solo se obbligatorio, senza verificare i vantaggi delle informazioni a fini gestionali (produttive, commerciali, finanziarie,

etc.) assolutamente necessarie ai fini di una maggiore possibilità competitiva nazionale ed internazionale”;

- 4) L’approccio di affidare ai Singoli Stati membri la scelta delle semplificazioni in quanto, così operando, si può falsare la comparabilità tra le imprese europee, alterando i naturali meccanismi di competitività². La Direttiva Europea invero parte dalla premessa che le microentità operino a livello essenzialmente locale e come tali le diverse scelte tra i Paesi membri non vadano ad incidere concretamente nei confronti internazionali.

Sotto il profilo meramente teorico, non possiamo che condividere tali critiche. In particolare, riteniamo che non siano tanto i costi di preparazione e pubblicazione del bilancio i freni burocratici per la competitività delle imprese. Per cui in un’analisi costi-benefici, anche concesso che i costi per minori informazioni agli stakeholder siano bassi vista la piccola dimensione, i benefici sono forse ancora più bassi.

Con molto realismo però è necessario anche rilevare come argomento favorevole verso l’esercizio di tali opzioni, la forte tendenza anche nel nostro Paese verso la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri a carico delle imprese, almeno in base ai provvedimenti legislativi e alle richieste delle categorie produttive. Il profilo fiscale potrebbe giocare anch’esso a favore, nel senso che nella nostra legislazione tributaria sono già ammesse alla contabilità semplificata che non comporta la redazione di un bilancio fiscalmente rilevante le imprese con fatturato inferiore a 700.000 euro se dedite alla cessioni di beni (400.000 se rivolte alla prestazione di servizi). E le banche, se lo vorranno, potranno sempre richiedere un bilancio dettagliato e revisionato.

La questione però ha riflessi anche sulla ricerca. Se le opzioni concesse agli Stati membri verranno sfruttate, gradualmente vi saranno bilanci sempre più sintetici per le imprese di piccole dimensioni rafforzando il principio della

2. OIC (2009), Risposta al *Consultation Paper on Review of the Accounting Directives*, 29 aprile, pag. 10: “The OIC expresses its support for retaining European accounting requirements for private entities. The users of the information in the accounts are different and, hence, the rules to be applied must be different. With public entities, the investors are of greater importance and this fact is reflected in the IAS/IFRS governing the requirements for such entities. However, with private entities, other stakeholders and, in particular, business creditors are important. Therefore, the OIC is in favour of retaining a structured European regime in order to meet the needs of these different stakeholders within the European socio-economic context. Indeed, the more stringent the requirements are, the greater are the potential benefits in terms of European comparability of these entities. It should not be forgotten that also private entities often operate transnationally and so in an extended competitive context. The requirement of providing uniform financial rules would facilitate comparisons among entities and so provide greater guarantees to clients of suppliers that prepare their accounts in another European country. In line with the logic of having accounting rules that are useful to an ever-widening range of entities, the OIC hopes that the opportunity will be taken to develop a new European accounting directive that governs, in optional form, the accounting rules relating to unlimited liability entities, in such a way as to provide a homogeneous framework at European level.”

segmentazione del contenuto informativo dei bilanci per dimensione aziendale (*differential reporting*). Tale circostanza determinerà una sostanziale incapacità per gli studiosi di financial reporting di analizzare correttamente gli andamenti di tale classe di imprese. Le analisi di bilancio con i connessi indici saranno sempre più approssimative, sarà più ostico svolgere comparazioni tra imprese europee, sarà sempre più difficile usare dati di bilancio da correlare per testare le varie ipotesi di ricerca.

Già oggi, ad esempio, in un bilancio in forma abbreviata ai sensi del codice civile può non essere possibile calcolare una posizione finanziaria netta (*leverage*) per la mancata distinzione tra debiti commerciali e debiti finanziari.

In sostanza, l'ambito di ricerca degli studiosi di financial reporting si restringerà ancor di più rispetto a quanto accade adesso, alle società quotate che, per quanto ricche dal punto di vista informativo, rappresentano pur sempre una esigua minoranza dell'economia del nostro Paese.

Per chi vuole studiare le imprese di minori dimensioni questo implicherà come scelta metodologica la riduzione della possibilità di impiegare data base di bilanci e il necessario maggior ricorso ai dispendiosi e non sempre scientificamente difendibili questionari.

Su un piano internazionale, la cronica scarsità di imprese quotate italiane di cui ben poche di respiro realmente internazionale si unirà alla carenza di dati per indagare le imprese di minori dimensioni con conseguente svantaggio per i ricercatori italiani in materia di financial reporting. Certo, noi ricercatori siamo una categoria residuale, uno stakeholder sacrificabile tra tutti gli stakeholder dell'informativa di bilancio, ma non ci vengano poi a dire che apportiamo scarsi contributi per lo sviluppo del nostro Paese...